Statuto della Associazione

APRIRE – Assistenza PRimaria In REte – Salute a Km 0

# Titolo I. Disposizioni Generali

## Art. 1: Costituzione

È costituita l’Associazione denominata “APRIRE – Assistenza PRimaria In REte - Salute a Km 0”, di seguito denominata semplicemente Associazione.

L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini.

L’Associazione fissa la propria sede in Brescia.

L’Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

## Art. 2: Oggetto e scopo

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e, specificamente, promuove una rete di scambi scientifici, professionali e culturali tra persone e realtà associative interessate a cooperare per lo sviluppo e la qualificazione dell’Assistenza Primaria, ovvero dell’insieme dei servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali, ad accesso tendenzialmente diretto, distribuiti capillarmente nel territorio, erogati da operatori a livello domiciliare, ambulatoriale o residenziale.

Più in generale, l’Associazione intende contribuire alla salvaguardia del patrimonio di salute delle comunità locali, specialmente per quanto riguarda la tutela materno-infantile, la prevenzione e cura delle malattie croniche, il supporto alle fragilità, mediante il progressivo sviluppo qualitativo della rete territoriale di servizi sanitari, socio-sanitari ed assistenziali, con il contributo dei singoli cittadini e delle forze sociali.

L’Associazione si basa sui seguenti principi:

* l’assistenza primaria si fonda sull’interazione delle componenti sanitarie e sociali;
* la centralità della persona è condizione preliminare e irrinunciabile;
* la collaborazione fra professionisti e operatori dell’area è presupposto allo sviluppo di progettualità condivise;
* lo sviluppo delle cure primarie si avvale di una cultura propria che valorizza la promozione della salute attraverso la responsabilizzazione dei singoli e della comunità.

L’Associazione intende avvalersi elettivamente dei seguenti metodi:

* promozione e sviluppo di un network tra le realtà associative e le persone interessate allo sviluppo dell'assistenza primaria;
* implementazione di un sito web del network come strumento-luogo privilegiato per la messa in rete di esperienze e conoscenze, interscambio e visibilità;
* collaborazione con enti e associazioni al fine di favorire sinergia e cooperazione.

Sono ambiti di azione prioritari:

1. la condivisione dei principi e dei contenuti che caratterizzano le cure primarie, da promuovere e contestualizzare nelle diverse realtà organizzative e territoriali;
2. lo sviluppo della ricerca scientifica nell’ambito dell’Assistenza Primaria, anche mediante la promozione, ideazione e implementazione di studi e indagini, privilegiando quelli che vedano la collaborazione di più realtà territoriali e di diverse professionalità;
3. la divulgazione dei risultati delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate nell’ambito dell’Assistenza Primaria;
4. la promozione e sostegno di iniziative innovative nell’ambito dell’Assistenza Primaria;
5. la diffusione delle esperienze e delle progettualità nell’ambito dell’Assistenza Primaria, già realizzate o in corso, evidenziandone i risultati;
6. la qualificazione dei professionisti mediante la realizzazione di percorsi e strumenti formativi e di aggiornamento centrati sulle tematiche dell’Assistenza Primaria;
7. la proposta di indirizzi di programmazione sanitaria, socio-sanitaria e assistenziale;
8. la produzione e diffusione di rapporti, notiziari e manuali, a stampa e on line, inerenti le tematiche dell’Assistenza Primaria, rivolti elettivamente ai professionisti;
9. il coinvolgimento della popolazione e/o di target mirati, per promuovere la capacità di utilizzare in modo appropriato i servizi dell’Assistenza Primaria.

# Titolo II. Soci

## Art. 3: Ammissione

Sono Soci dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche iscritte che ne condividono le finalità e s’impegnano per la realizzazione delle stesse.

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende accolta.

## Art. 4: Adesione

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per la nomina degli organi associativi, per l’approvazione delle modifiche di Statuto e di Regolamento e per l’approvazione dei bilanci.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i Soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I Soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali ed esercitano la propria attività in cariche associative in forma gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

## Art. 5: Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

Qualora il Socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio Arbitrale, organo di garanzia interno all’Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l’efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

# Titolo III. Organi dell’Associazione

## Art. 6: Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

1. l’Assemblea
2. il Consiglio
3. il Presidente
4. il Segretario.

## Art. 7: Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli iscritti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o, in loro assenza da un Socio nominato dall’Assemblea.

## Art. 8: Convocazione

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dell’anno successivo.

L’Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione, mediante comunicazione e-mail a tutti i Soci iscritti nel Libro degli Aderenti e pubblicazione sul sito web dell’Associazione.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione in prima e in seconda convocazione e l’ordine del giorno.

L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

## Art. 9: Oggetto delle delibere assembleari

L’Assemblea:

1. provvede alla elezione dei membri del Consiglio;
2. delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
3. determina l'ammontare delle eventuali quote associative annuali;
4. discute ed approva i bilanci annuali;
5. fornisce interpretazioni autentiche delle norme statutarie;
6. delibera sulle modifiche al presente Statuto;
7. delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, stante il divieto di ridistribuzione ai soci;
8. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

## Art. 10: Validità dell’Assemblea

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti.   
Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

## Art. 11: Votazioni

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i Soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L’Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti.

È prevista la possibilità, nel caso siano attivati gli opportuni dispositivi telematici, di partecipazione di singoli Soci in forma di teleconferenza.

Delle riunioni dell’Assemblea sarà redatto, a cura del Segretario, su apposito libro, il relativo verbale, debitamente sottoscritto dal Presidente.

Tali verbali sono pubblicati in apposito spazio informatico accessibile agli associati.

## Art. 12: Consiglio

L’Associazione è amministrata da un Consiglio composto da tre a undici membri eletti dall’Assemblea dei Soci per la durata di quattro anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

È prevista la possibilità, nel caso siano attivati gli opportuni dispositivi telematici, di partecipazione di singoli membri in forma di teleconferenza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni adottate sono pubblicate in apposito spazio informatico accessibile agli associati.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto a cura del Segretario, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente.

Il Consiglio, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il componente che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio di revoca deve essere ratificata dall’Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell’Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell’Assemblea; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un componente, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.

Il Consiglio può istituire l’attivazione di “Gruppi di Lavoro” sia su base geografica che tematica, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio medesimo.

## Art. 13: Il Presidente

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio.

Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio.

Il Presidente, cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

L’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell’impedimento del Presidente.

## Art. 14: Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso la sede dell’Associazione.

Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

# Titolo IV. Patrimonio e bilancio

## Art. 15: Risorse economiche

L’Associazione trae le proprie risorse da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
4. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
5. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
8. ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’Associazione.

Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell’Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

## Art. 16: Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione, qualora prevista, e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dall’Assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

## Art. 17: Bilancio

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

I bilanci sono pubblicati in apposito spazio informatico accessibile agli associati.

## Art. 18: Avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

# Titolo V. Disposizioni Finali

## Art. 19: Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

## Art. 20: Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i Soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## Art. 21: Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.